



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

APPENDICE

DE' CONJUGI

D. FABIO MARTUCCI E D. NIGOLETTA ABENANTE.

TRA le accuse apposte al signor Romano una ve-
nà di maggior peso, cioè l'assoluto abbandono in cui
vive a riguardo delle enormi somme rimase ad esigere
dal suo predecessore Lefosse. Questa dannosa trascuranza
ritrae la sua dolosa predilezione per de Mauro, già de-
scritta nel maggior lavoro, e che anche quì si ripre-
senta a calori più vivi e spaventosi.

Il primo capo delle opposizioni al conto in disa-
mina mirò a rilevare la strana condotta dell'ammini-
stratore nell'istituire il suo incarico, e le perniciose
conseguenze che ne provvennero. Dicevano gli opposenti
(e par che bene dicessero) che l'amministratore novello
doveva per necessità insita alle sue cure rammodare i
suoi primi passi all'addentellato delle precedente gestio-
ne. Egli doveva impadronirsi dei materiali dell'ammini-
strazione che andava per ben condurre l'amministra-
zione che veniva: scopo che non mai avrebbe raggiun-
to, se non avesse presentato alla sua mente ciò che co-
stituiva il suo ufficio, ciò che era rimasto a riscuo-
tersi, ciò che si sarebbe esatto in avvenire. Questo
prospetto doveva egli pretendere ed ottenerlo, o dal-
l'antecessore, o dagl'interessati. Egli è certo che nel-
l'un dei casi era suo debito indispensabile il praticarlo,
e non di altri. Ometterlo è stato grave danno, quanto
quello di camminare per strade ignote senza guida e
senza consigli, procacciando il peggio degli amministrati
in affari di supremo interesse. Il nostro amministratore
per riuscire nei suoi fradolenti disegni à esordito, nulla



curando di ~~rischiarsi sul passato~~, assumendo che queste indagini spettassero ai suoi rappresentati: risposta illegale ed assurda. Gli interessati pagano al sig. Romano ben 40 ducati per mese, appunto perchè in di lor vece curi e provvegga al comune vantaggio. Di poi, stando per provvidenza del giudice il surrogato amministratore al rimosso, ai coeredi mancava il diritto per ingerirsi nelle faccende amministrative di chi uscì di ufficio, avendolo solo colui che gli sottentrò nel medesimo carattere. In fine si vedrà chiaro che Romano è conosciuto tutto, ma è fatto quel che è voluto, non ciò che doveva, spendendo e subissando le risorse di larga fortuna per servare ai suoi privati disegni, che lo avvincevano ai vantaggi dell'amico.

§. 1. Quadro delle reste in danaro ed in generi occultati dall'amministratore.

Romano nella rubrica delle *reste attive* (1) segna duc. 15839. 76 come ammontare delle stesse (2), ma egli non dice il vero. Oltre a cotesta somma esistevano ben altri duc. 14379. 45 in danaro, e di più 642 salme di olio, che alla scarsa ragione di ducati 20 la salma gettano altra cifra di duc. 12800. Questi dati di fatto interessantissimi opposti a Romano, appena lambiti dai primi giudici, rimangono provvati in appello da documento inoppugnabile, qual è il conto renduto da Lefosse e notificato a tutti i coeredi, ed anche a Raffaele de Mauro, nel giorno 11 dicembre 1834, vale a dire un mese dopo della sua esonerazione e del possesso preso dal suo successore Romano (3). Le partite omesse sono le seguenti,

(1) Fvg. 18 vol. 1.

(2) Carta 20 della memoria stampata.

(3) Fvg. 33 vol. 7.

*Nota delle reste attive in vantaggio dell'Amministrazione
in danaro.*

23. I beni della famiglia Abenante per quelli siti solamente nell'abitato, e territorio di Rossano, Crepolati, e Paludi, ed escluse le culture olivetate, furono dal 1 settembre 1820 ad agosto 1824 conceduti in fitto a D. Saverio Morici, e D. Francesco De Stefano per duc. 11200, vale a dire per duc. 2800 all'anno, dei quali avendone io qui sottoscritto ricevute duc. 1934, cioè duc. 934 nel 1820, e duc. 1000 nel 1821 come si rileva dal conto, rimangono essi D. Saverio Morici, e De Stefano debitori tuttavia in _____ 9266. 00

24. Da settembre 1824 ad agosto 1825 il fitto fu per un solo anno concesso a D. Nicola De Muro, e D. Pietrantonio Toscano per duc. 1700, dei quali avendone io qui sottoscritto introitato ducati 1624. 68, cioè duc. 547. 29 nel 1824 come dal n. 1. e duc. 1077 nel 1825 come dal n. 2., rimangono i suddetti fittuari debitori in _____ 75. 32

25. I beni della famiglia Abenante, sempre cioè quelli di Rossano, Paludi, e Crepolati, ed esclusi gli olivetati dal 1 settembre 1825 al 31 agosto 1829 furono conceduti in fitto a D. Francesco Pane, e D. Pietrantonio Toscano per duc. 8840, cioè duc. 2210 all'anno, de' quali avendone io qui sottoscritto ricevute ducati 5286. 99, cioè nel 1826 duc. 1288. 57 come dal n. 3. Nel 1827 duc. 1063. 95 come dal n. 4. Nel 1828 duc. 1609. 55 come dal n. 5. E nel 1829 duc. 1324. 92

come dal n. 6. L'anzidetti fittuari signori Pane e Toscano rimangono dovendo € 3553. 01

26. I beni anzidetti dal 1 settembre 1829 al fine di agosto 1833 sono stati dati in fitto a D. Francesco Pane, e D. Fabio Martucci per duc. 7200, cioè ducati 1800 all'anno, dei quali avendone io qui sottoscritto ricevuto duc. 5714. 88, cioè duc. 1534. 65 nell'anno 1830 come dal n. 7 duc. 1481. 64 nel 1831 come dal n. 9 duc. 1481. 64 nel 1832 come dal n. 10. ducati 1226. 94 nel 1833, come dal n. 11, rimangono essi fittuari signori Pane e Martucci tuttavia debitori in € 1485. 12

Totale delle reste attive in danaro sino all'anno 1833 € 14379. 45

Nota delle reste attive in olio di pertinenza dell'Amministrazione.

27. Residuo della gabella dell'anno 1827 salme 94, quali doveansi da D. Giuseppe de Muro, ma sopraggiunti dei sequestri fece premure di volerle consegnare ed io qui sottoscritto le feci passare in mano dei sottoscritti signori che ora li devono, cioè D. Fabio Martucci salme € 58.36 $\frac{2}{3}$

D. Mariarosa Abenante salme € 35.03 $\frac{1}{3}$

28. Le gabelle dei fondi Abenante furono nel 1829 concesse a Luigi Serra in mano di cui fu sequestrato l'olio, che tuttavia deve in salme € 70.00

29. Per l'anno 1830 le gabelle fu-

rono Lampa salme 41; Casella salme 13; Santa Caterina salme 7, delle quali 41 furono vendute, e discaricate nel rispettivo conto. È creditrice tuttavia l'amministrazione delle altre salme venti dovute cioè

Da D. Mariarosa Abenante aggiudicazione del fondo Casello salme ———— 13.00

Da D. Francesco Mazziotti aggiudicatario pel fondo S. Caterina salme ———— 7.00

30. Le gabelle dei fondi suddetti nel 1831 furono aggiudicate a D. Raffaele de Mauro per salme 103 che tuttavia le deve e quindi se ne dà credito all'amministrazione ———— 103.00

31. Dalle gabelle del 1832 esistono tuttavia per la gabella di Casello, e dovute dall'aggiudicatario sig. D. Vincenzo Longo salme ———— 11.00

32. Le gabelle del 1833 rimasero aggiudicate pel fondo Lampa, e Casello a D. Michele De Paula, e D. Giuseppe Martucci, che tuttavia le devono salme 340.00

Santa Caterina a D. Francesco Mazziotti, e D. Giuseppe Martucci salme 4.00

Totale delle reste in olio salme ———— 642.00

33. Finalmente si osserva che per la stessa brevità di tempo non ho potuto redigere i conti dell'amministrazione tenuta dei beni di Cirò e Corigliano, appartenenti alla famiglia Abenante, che prometto esibire fra poco altro tempo. Rossano 8 dicembre 1834.
Firmato. Nicola Lefosse.

§. 2. Osservazioni a carico dell' amministratore.

1. Romano per lo principio, che pe' fatti di omissioni è tenuto verso degli amministrati, non à scampo per evadere dalla condanna delle indicate partite, e della rimozione che ne consegue.

2. Egli stesso nel verbale di discussione e precisamente nelle repliche alle opposizioni recate alla partita segnata al n. 102, cioè quella di duc. 1760 dovuti per arretrato dai minori Toscano figliastri di Raffaele di Mauro segna la sua condanna, assumendo (1): *che per poter redarguire di dolo e di colpa un amministratore fa d' uopo dimostrare, che egli abbia conosciuto l' esistenza di un credito ereditario ed abbia OMESSO DI FARE IL TOTUM POSSE PER RISCOVERLO. Or si provi che Romano abbia avuto mai notizia di questo antico credito contro i minori Tosoano.* Non basta assumere che non abbia conosciuto l' amministratore, ma meglio si dirà che doveva egli conoscere lo attivo della sua gestione per soffrire il carico della garanzia per le omissioni. Or qui Romano à qualche cosa di più dell' audace, giacchè affetta ignoranza di questo debito annoso dei signori Toscano, nel punto che egli lo riporta tra le reste attive nel suo conto, e trascurate fin dal 1824 (2). Dunque sapeva ciò che mal s' infinge d' ignorare: e noi gli avanziamo una seconda domanda a questo proposito, che soggioga ed abbatte i suoi mendicati pretesti.

Come e donde à raccolto egli simile notizia? Le fosse nel suo conto non riferisce, nè questo credito contro di Toscano, nè l' altro di ducati 2928 contro di Niccola Falco, comeche entrambi fosser veri e reali. Egli, il sig. Romano, fattosi curioso, si à recato in

(1) Vedi vol. 1. fog. 25 e seguenti.

(2) Fog. 18 vol. 1 di Martucci.

mano le scritture di debito, ed à incluse queste somme tra le speranze attive del suo conto. Se à ricevuto, e si à procurato i lumi sufficienti e le notizie convenevoli per quelle partite omesse interamente, doveva operare altrettanto per tutti gli altri vistosi valori anche arretrati, sia in contanti, sia in generi e che trovansi descritti sul piede del conto dello esonerato Lefosse.

3. Ma che poi l'amministratore era al chiaro di tutto, si dimostra intuitivamente dal suo conto medesimo e dalle sue repliche date in discussione.

Lefosse chiude il conto con una avvertenza, cioè a dire, che egli si riserbava di presentare un ragguglio dell'introito e dell'esito dei beni siti in Cirò, ed in Corigliano, che allora aveva trascurato per angustia di tempo. Naturalmente si crederebbe che Romano, senza guida e senza indizi, nè anche da poterli trarre dal conto del predecessore, nulla abbia operato per rispetto a questi possedimenti, attendendo, comè sempre egli va ripetendo, che i coeredi gl'indicassero le tracce delle future operazioni: ma ciò non è vero. Romano nel suo conto parla lungamente degli affittatori dei beni di famiglia di Cirò e di Corigliano (1), che sono Vincenzo Zanfini ed Antonio Longo. Riporta gli arretrati delle mercedi dovute da costoro tra le reste dell'amministrazione, e per Longo dichiara di avere istituito un giudizio a questo oggetto, e che promette di lasciarlo vedere di breve compito (2). Risentiva dunque Romano obbligo imperteribile di usar diligenza ed inquisire sopra le risorse della famiglia, e praticare ogni mezzo per riu-

(1) Fog. 5 vol. 1. carta 19 e 21 della memoria stampata.

(2) Risposte di Romano alla opposizione alla partita segnata al n. 67 del conto. Vol. 1 fog. 26 e seguenti.

scire nello scopo del suo ministero. Queste diligenze come si veggono da lui esercitate pe' nomi di coloro, che trascurò lo stesso Lefosse, maggiormente si dovevano spingere per quelli debitori accennati da costui, e che rimarcavano un punto certo ed invariabile donde partire per ben procedere contro dei reddenti morosi; perciocchè accoppiati al conto ed alle indicazioni di Lefosse vi erano i documenti, ossia i titoli provanti le rispettive obbligazioni, sì come si rileva da quelle speciali avvertenze.

Ma Romano à mancato di volere, non di scienza. Egli presenta la stomachevole contraddizione, di avere preso pensiero delle reste meno vistose, e delle quali nissun vestigio era nel conto del predecessore, e di aver poi abbandonato quelle che questi aveva limpidamente registrato nel conto medesimo. E ritornando sul punto che in Romano difettava il volere, non già la conoscenza delle cose, si palesa questo volontario mancamento delle seguenti osservazioni, oltre di quelle già espresse nei numeri precedenti.

4. Segna Lefosse tra le partite ad esigere in generi salme 340 di olio dovute da Giuseppe Martucci per lo ricoko del 1833. Se fosse vera la linea di separazione serbata da Romano tra il principio della sua gestione ed il fine dell'altra di Lefosse, non avrebbe dovuto rivolgere alcun pensiero o sollecitudine per costringere i debitori morosi del passato amministratore. Ma per opposto Romano reca nel uovero dei depositi i ducati 8400 versati da Martucci per lo importo di quella derrata, e perchè non si sbagli Romano marca l'epoca del 1833, come quella del debito (1).

5. E camminando innanzi sopra questo medesimo argomento incontriamo nei conti dello stesso Ro-

(1) Foglio 17 vol. 1.

mano per gli anni 1838, e 1839 (1) un maggior deposito fatto da Francesco de Stefano in oltre a ducati 14000 : depositi pe' quali mena gran vento Romano e de Mauro suo protettore e consorte. Or queste somme che fa sue proprie il nostro amministratore sono per lo appunto quelli antichi debiti di Martucci e di de Stefano per lo affitto dei fondi di Rossano, Paludi e Crepolesi, e che Lefosse distintissimamente à notato tra le reste attive della sua gestione. Romano dunque à conosciuto e saputo tutto ciò che mal s'inginge d'ignorare.

5. Egli se à ben veduto, consigliato, ed operato per Martucci e de Stefano debitori segnati da Lefosse, e per Longo e Zunfini comeche da costui trascurati; perchè mai à lasciato indietro tutti gli altri vistosissimi valori, che quivi si leggono noverati? La soluzione del dubbio sta nei nomi dei debitori. Sieno le quantità in danaro, sieno in generi, tutte eran dovute da Pietrantonio Toscano obbligato nel solido con Francesco Pane, ed ora da'suoi figli divenuti figliastri di de Mauro: eran pur dovute direttamente da costui o dalla moglie di lui in secondì voti Rosa Abenante. Ecco l'unica, vera, irrefragabile ragione del silenzio, della predilezione, dell'oblio dannevolissimo nel quale à giaciuto e giace Romano tuttora immerso.

Al certo che la G. C. civile rifuggirà da questi scandali, e renderà agli appellanti coniugi Martucci ed Abenante la giustizia, che loro spetta non permettendo mai che per le deferenze di Romano si perdano per questo sol capo oltre a duc. 20000.

6. Pone il colmo alla dimostrazione evidentissima (a nostro credere) de' gravi mancamenti, de' quali è ripigliato Romano, l'udire le sue difese contraddittorie

(1) Fog. 18 e 62 vol. 6.

e fallaci replicate alle imputazioni appostegli dagli appellanti.

La rubrica delle spese per liti è sopraccaricata sino a giugnere alla meraviglia. Tra i moltissimi dispendi originati dalle vessazioni giuridiche spinte contro di Martucci, ve n'è uno al num. 72 del conto. Questo riflette per lo appunto una ricompensa soddisfatta da Romano ad uno avvocato di provincia per le cure vacate contro del primo. Stata contraddetta la partita, si è da lui così replicato: *Romano (1) non à trascurato, nè trascura di astringere i debitori dell'amministrazione. E se Martucci eseguì un deposito fu dopo tre anni dal maturo, e dopo che vi fu costretto dal magistrato. Quanto altro rimane ad esigere è per la massima parte dovuta da Martucci per la somma di circa duc. 13000 ed obbliga l'amministratore a dei dispendi positivi.* Ognun vede che l'amministratore sa le reste ed i debitori delle medesime, quando gli si offre la occasione propizia di tormentare Martucci, e per la morosità di costui si giustifica degli esiti giudiziari. Vediamo ora in qual modo risponde alla opposizione sopra la partita segnata al num. 105 - Quivi Martucci censura la condotta di Romano per aver meglio prescelto il partito di ravvolgersi in mille giudizi contro di lui, spregiando quello seguito per altri, cioè di compensare il suo debito col suo credito privilegiato, e che sarebbe stato accettevole, se si fosse diportato da buon padre di famiglia - Sentì Romano tutto il peso dell'accusa, e dimentico di quanto aveva osservato al n. 72 e di quanto à fatto in giudizio (2), con rara improntitudine dice: *Non è vero che questi chiese conciliazione*

(1) Vol. 1 fog. 32 del verbale di discussione.

(2) Carte 38 e 39 della memoria e foglio 232 vol. 1 di Martucci, e fog. 243 ibidem.

(cioè Martucci) e compensazione. Non può negare che immense volte l'amministratore abbia fatto proporgli LA COMPENSAZIONE COL DI LUI CREDITO COME CREDITARIO DEGLI AVVOCATI, per mezzo del suo avvocato D. Benedetto Greco, ed egli è stato sempre negativo. Di fatti D. Fabio medesimo debitore di salme 24 olio per lo fruttato degli olivi di due anni di carica del bosco di Bucita fe progetto all'amministratore di scontarne su i suoi averi il prezzo in duc. 586. 72 e gli fu subito accordato, come da ricevo del 9 luglio 1839, e di cui si farà oggetto nel conto del 1839 (1). Or chi mai à udito un vario linguaggio, pugnante e menzogniero quanto questo ! Lo stesso Romano ignora i debitori ed i debiti momentosi, allorchè sarebbe investito il suo di Mauro, o la sua famiglia ; li sa poi perfettamente quando è segno alle sue persecuzioni Martucci. Moltiplica le liti, sperde le rendite in esiti di giustizia, sol perchè dice costui moroso e pertinace; ritratta la sua opinione, confessa i crediti certi di costui, anzi si duole del rifiuto della offerta compensazione, ponendosi in contrasto con tutto ciò che à sostenuto in aperto litigio, e per lo che à lasciato condannare Martucci anche al doppio pagamento del contributo fondiario, che nè pure gli si passò dall'amministratore. In somma pare ben sia dato il conchiudere, che Romano abbia vissuto nella credenza, che egli fosse l'arbitro eslege delle sostanze della famiglia, e che per onestare le sue simpatie, o purgare le sue

(1) Questa partita è quella memorata nella memoria a carta 44 foglio 62 vol. 6 di Martucci, come atto di riconoscimento di Romano verso di costui relativamente ai diritti liquidi per grandi somme, che vanta sopra i beni amministrati, ed i quali perciò vietavano qualunque costringimento giudiziario a danno di chi è creditore; in vece di esser debitore dell'amministrazione.

colpe bastasse avventurare un pretesto qualunque, ad onta che sconvenisse al caso, o cadesse per patente contraddizione agli assunti da lui stesso impresi a sostenere. Senza dubbio che costui ritrae nel giudizio presente a caratteri forti ed espressivi tutti i vizi dei quali può bruttarsi un gestore del danaro e della roba altrui, e che lo rendono sospetto e punibile, non diremo soltanto al cospetto de' prudenti giudici, ma alla mente di qualunque persona che giunga a conoscere fogacemente di tali superchianze ed abusi. Egli dunque debbe sopportare la condanna per lo ammontar delle reste e debbe venir rimosse di uffizio.

Napoli 6 gennaio 1830.

ANTONIO
FRANCESCO } STARACE.
FERDINANDO }

PRESSO PORCELLI - Strada Mannesi num. 46.

VAl
1593641